

Revisione parziale della legge sull'IVA

Assoggettamento imprese estere

Como, giovedì 23 novembre 2017, ore 20.30

Disposizioni generali ai fini IVA

Territorialità (art. 3 lett. a rev-LIVA)

- L'IVA viene prelevata sulle operazioni effettuate in territorio svizzero.

Forniture di beni e servizi (art. 3 lett. b + d rev-LIVA)

- Sono considerati beni le cose mobili e immobili nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili (art. 3 lett. b)
- Per fornitura s'intende (LIVA art. 3 lett. d):
 - il trasferimento del poter disporre economicamente di un bene in nome proprio
 - la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento
 - la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento (p. es. locazione o leasing)
- **Esempi:**
 - artigianato ed edilizia
 - lavori di giardinaggio
 - controlli di funzionamento di una macchina
 - tutti i lavori, compresa la pulizia eseguiti a edifici o a terreni

Disposizioni generali ai fini IVA

Prestazione di servizi (art. 3 lett. e rev-LIVA)

- Si considera prestazione di servizi ogni prestazione che non costituisce fornitura di un bene

Vi è pure prestazione di servizi quando:

- vengono ceduti valori e diritti immateriali
- non si fa atto o si tollera un atto o una situazione

➤ **Esempi:**

- trasporto di persone e beni, custodia (stoccaggio) di beni, e tutte le prestazioni degli spedizionieri
- cessione o concessione di diritti su beni immateriali di diritti e diritti analoghi (diritti d'autore, brevetti, marchi, ecc.)
- lavori d'architettura e d'ingegneria
- consulenze, perizie e rappresentanze in materia giuridica, finanziaria, economica ed organizzativa, autenticazioni di atti giuridici, gestioni patrimoniali, operazioni d'incasso, tenuta e revisione della contabilità per terzi

Disposizioni generali ai fini IVA

Luogo delle prestazioni

- Il luogo delle prestazioni serve a determinare il campo d'applicazione dell'IVA. Difatti solo le prestazioni imponibili eseguite in territorio svizzero:
 - soggiacciono all'IVA svizzera
 - vanno prese in considerazione per stabilire l'eventuale esenzione dall'assoggettamento

Disposizioni generali ai fini IVA

Prestazioni escluse (art. 21 rev-LIVA)

- Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile.
Di regola l'esclusione dall'imposta di una prestazione si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa
- Esempi:
 - cure ospedaliere e cure mediche in ospedali
 - cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da persone che esercitano professioni mediche
 - promovimento della cultura e della formazione
 - educazione e formazione
 - manifestazioni sportive
 - operazioni di assicurazione e riassicurazione
 - mercato monetario e dei capitali
 - messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi o parte di fondi (locazione)

Disposizioni generali ai fini IVA

Prestazioni esenti dall'imposta (art. 23 rev-LIVA)

- L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo
- Esempi:
 - esportazione di beni
 - messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento se il destinatario della fornitura utilizza i beni prevalentemente all'estero
 - fornitura di beni rimasti sotto vigilanza doganale
 - trasporto o spedizione di beni in relazione a un'importazione o a un'esportazione di beni e tutte le prestazioni connesse
 - trasporto transfrontaliero di persone

Modifica dell'assoggettamento

Cosa cambia?

**Assoggettamento
obbligatorio
fino ad ora:**

cifra d'affari
imponibile/esente
≥ a 100'000 franchi
realizzata
sul **territorio svizzero**

Assoggettamento obbligatorio

nuovo:

cifra d'affari (non esclusa) **mondiale**
≥ a 100'000 franchi

e

rapporto con il territorio svizzero ossia:

- sede in territorio svizzero, o
- prestazioni sul territorio svizzero

Cifra d'affari mondiale

Particolarità svizzera o standard europeo?

Assoggettamento delle società estere:

- Standard EU = a partire da CHF (rispettivamente EUR) 1
- Svizzera = cifra d'affari mondiale

Assoggettamento ed esenzione

(art. 10 cpv. 1 e 2 lett. a rev-LIVA)

È **assoggettato** all'imposta **chiunque**, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, **esercita un'impresa** e:

- a. con questa impresa esegue **prestazioni sul territorio svizzero**; o
- b. ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.

Possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l'AFC:

- le imprese che sul territorio svizzero eseguono **esclusivamente prestazioni escluse** dall'imposta
- le imprese che **non hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero** che, oltre alle prestazioni escluse, eseguono prestazioni per le quali sono esentate dall'assoggettamento

Assoggettamento ed esenzione

(art. 121a rev-OIVA / art. 10 cpv. 2 lett. b n. 1 – 3 rev-LIVA)

È **esentato** dall'assoggettamento chi:

- realizza sul **territorio svizzero** e **all'estero** una cifra d'affari inferiore a 100'000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono **escluse** dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2
- indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
 - prestazioni esenti dall'imposta
 - prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti
 - fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero

Assoggettamento ed esenzione

Considerazioni

1. Le cifre d'affari conseguite all'estero **sono determinanti** per l'esame dell'assoggettamento.
2. Imprese con sede all'estero, con una cifra d'affari (non esclusa) **mondiale** \geq a CHF 100'000, sono assoggettate a partire da **CHF 1** di cifra d'affari realizzata sul territorio svizzero.
3. Imprese con sede sul territorio svizzero **attualmente esentate dall'assoggettamento** e con una cifra d'affari (non esclusa) conseguita all'estero \geq a CHF 100'000, **vanno assoggettate a partire dal 01.01.2018.**

Cifra d'affari determinante

Cosa cambia

rev-LIVA (cifra d'affari **mondiale**)




LIVA (cifra d'affari **sul territorio svizzero**)

Imponibile (art. 18 cpv. 1)	✓	✓
Esente (art. 23 cpv. 2)	✓	✓
Forniture all'estero (estero su estero)	✗	✓
Prestazioni di servizi considerate eseguite all'estero (art. 8 cpv. 1)	✗	✓
Le cosiddette «non controprestazioni» (art. 18 cpv. 2)	✗	✗
Prestazioni escluse dall'imposta (art. 21 cpv. 2)	✗	✗
Controprestazioni convenute	✓	✓

Esame assoggettamento impresa estera

(esempio 1)

La società Idraulica S.r.l. realizza le seguenti cifre d'affari:




Ricavi in CHF			
Lavori di posa (senza merce) impianti sanitari a clienti residenti in Europa (cifra d'affari determinante)		80'000	80'000
Fornitura e posa di elettrodomestici a clienti residenti sul territorio svizzero (cifra d'affari determinante)	50'000		50'000
Lavori di posa impianti sanitari a destinatari residenti sul territorio svizzero e in Europa (cifra d'affari determinante)	15'000	60'000	75'000
Totale cifra d'affari mondiale (non esclusa)			205'000

Assoggettamento obbligatorio!

Cifra d'affari mondiale (non esclusa) \geq 100'000 (art. 10 cpv. 1 lett. a rev-LIVA)

Esame assoggettamento impresa estera (esempio 2)

La società Trasporti S.r.l. realizza le seguenti cifre d'affari:




Ricavi in CHF			
Prestazioni di trasporti nazionali di beni a destinatari residenti in Italia (prestazione imponibile in CH)		1'500'000	1'500'000
Prestazioni di trasporto transfrontaliero di beni (Svizzera - Italia) a destinatari residenti sul territorio svizzero (prestazione esente in CH)*	150'000		150'000
Incasso affitti per la sublocazione di un deposito a Chiasso utilizzato esclusivamente a scopo di distribuzione (prestazione esclusa in CH)**	12'000		
Totale cifra d'affari mondiale (non esclusa)			1'650'000

Nessun assoggettamento obbligatorio!

*esenzione assoggettamento (pg. 10) / **possibile rinuncia all'assoggettamento (pg. 9)

Esame assoggettamento impresa estera (esempio 3)

Un commercialista di Varese realizza le seguenti cifre d'affari:

Ricavi in CHF			
Prestazioni di consulenza aziendale per destinatari con sede in Italia (luogo art. 8 cpv. 1 LIVA)		320'000	320'000
Prestazioni di marketing per destinatari con sede sul territorio svizzero (luogo art. 8 cpv. 1 LIVA)	70'000		70'000
Amministrazione di uno stabile a Chiasso di proprietà di un cliente italiano (luogo art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA)	20'000		20'000
Totale cifra d'affari mondiale (non esclusa)			410'000

Assoggettamento obbligatorio!

Cifra d'affari mondiale (non esclusa) \geq 100'000 (art. 10 cpv. 1 lett. a rev-LIVA)

Non esegue esclusivamente prestazioni di servizi secondo art. 8 cpv. 1 LIVA

Accertamento dell'assoggettamento obbligatorio

Checklist!



esercita un'impresa risp. **attività imprenditoriale** ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 rev-LIVA?



realizza una cifra d'affari **mondiale** superiore a CHF 100'000 proveniente da prestazioni che non sono escluse?



non esegue in territorio svizzero **esclusivamente** prestazioni **escluse** dall'imposta ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LIVA? **e/o**



non esegue in territorio svizzero **esclusivamente** prestazioni **esenti** dall'imposta ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LIVA? **e/o**



non esegue in territorio svizzero **esclusivamente** prestazioni di servizi secondo l'articolo 8 capoverso 1 LIVA? (principio: **luogo del destinatario**) **e/o**



non esegue in territorio svizzero **esclusivamente** prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazione a destinatari **non contribuenti**?

Assoggettamento obbligatorio!

Inizio e fine dell'assoggettamento delle imprese con sede all'estero

Inizio dell'assoggettamento

- nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 1 lett. b rev-LIVA)

Fine dell'assoggettamento

- alla fine dell'anno civile in cui esse eseguono per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 2 lett. b rev-LIVA)

Onere della prova

Onere della prova da parte dell'AFC (fatti che danno origine all'imposta):

- effettiva esecuzione di prestazione sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 1 rev-LIVA)

Onere della prova da parte del contribuente (fatti di rilevanza fiscale):

- cifra d'affari determinante o non determinante ai fini dell'assoggettamento o dell'esenzione dall'assoggettamento secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. a rev-LIVA!



L'AFC può iscrivere le imprese estere a partire da una cifra d'affari di CHF 1.



Conversione in valuta estera

Iscrizione nel corso dell'anno:

- corso medio mensile del mese che precede l'iscrizione

Iscrizione retroattiva:

- corso medio annuale (AFC, Tassa d'esenzione dall'obbligo militare)

Garanzia

base di calcolo dal 1. agosto 2017

Al momento dell'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero che non sono iscritti nel registro di commercio devono fornire una garanzia.

In contanti o sotto forma di garanzia emessa da una banca con sede in Svizzera.

- 3 % dell'ammontare atteso della cifra d'affari imponibile realizzata **sul territorio svizzero** (esportazioni escluse)
- Importo minimo: CHF 2'000
- Importo massimo: CHF 250'000

!!! In casi particolari l'AFC si riserva il diritto di calcolare diversamente l'ammontare della garanzia !!!

Rappresentanza fiscale

(art. 67 cpv. 1 LIVA)

Fintanto che svolge attività in territorio svizzero ed è assoggettato all'imposta, un'impresa estera è tenuta a farsi rappresentare da un rappresentante domiciliato in Svizzera presso il quale è garantito il domicilio fiscale per tutto ciò che concerne l'imposta sul valore aggiunto.

- Persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera.
- Possibile anche una persona privata.
- Assunzione degli obblighi del contribuente a eccezione del **debito fiscale**.

!!! Rappresentante fiscale ≠ stabilimento d'impresa !!!

Aliquote IVA dal 1° gennaio 2018

Dal 1° gennaio 2018 le aliquote IVA cambieranno come segue:

	Aliquota normale	Aliquota speciale per il settore alberghiero	Aliquota ridotta
Aliquote d'imposta attuali	8.0%	3.8%	2.5%
Aliquote d'imposta applicabili dal 01.01.2018	7.7%	3.7%	2.5%

Per stabilire l'aliquota d'imposta applicabile non sarà determinante la data di fatturazione o di pagamento, bensì il momento o il periodo in cui è stata eseguita la prestazione.

➤ **in linea di principio le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2017 sono imponibili alle vecchie aliquote, mentre quelle eseguite dal 1° gennaio 2018 alle nuove aliquote**

Se sulla stessa fattura figurano prestazioni che in base al momento in cui sono state eseguite risultano imponibili sia alla vecchia che alla nuova aliquota d'imposta, la data o il periodo dell'esecuzione della prestazione e la parte dell'importo corrispondente devono essere indicati separatamente.

In caso contrario, tutte le prestazioni fatturate devono essere conteggiate alla vecchia aliquota.

Domande

